

Le contabilità semplificate 2017

Tutte le novità del nuovo regime di cassa

Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

Ver. 1.5 – dicembre 2017

Dal 1 gennaio 2017 grandi novità:

Cambia radicalmente il sistema di determinazione del reddito per i contribuenti minori (i semplificati)

Si passa dalla contabilità «per competenza» a quella c.d. «per cassa»

Con la Legge di Bilancio:

Cambiano le regole del TUIR (nuovo art 66)

Cambiano le regole dell'accertamento DPR 600/73 (nuovo art 18)

Cambia la determinazione della base Irap (nuovo art 5-bis D. Lgs. 446/97)

Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

A yellow thought bubble with a black outline, containing the text 'Nessuna novità per l'Iva'.

Nessuna novità
per l'Iva

Chi è interessato dalle novità?

Sono interessati tutti i contribuenti che fino al 2016 sono stati in contabilità semplificata oppure quelli che intendono passare (non avendone più l'obbligo) dalla contabilità ordinaria a quella semplificata



A quali **imprese** si può applicare la contabilità semplificata?

Nessuna novità su questo fronte

Valgono i soliti limiti dell'art.18 DPR 600/73 per i volumi di ricavi delle ditte individuali e per le società di persone (ed e.n.c):

- 400.000 Euro se prestazione di servizi
- 700.000 Euro altri casi (es. commercio)

(vale il maggiore in caso di contemporaneo esercizio se i ricavi non sono distintamente indicati, altrimenti va verificato il limite dell'attività prevalente)

Per i professionisti non esistono limiti per la permanenza in semplificata

Quali ricavi considerare per il limite?

I **ricavi** sono individuati con riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR e pertanto vanno considerati, ad esempio:

- i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- le assegnazioni dei predetti beni ai soci/autoconsumo del titolare;
- la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- i contributi in c/esercizio a norma di legge.

Il riferimento è ai **ricavi realizzati in un anno intero (con ragguaglio in caso di inizio attività)** (fino al 2016 per competenza, dal 2017 per cassa, NON RILEVA IL V.A. iva)

Liquidazione
trimestrale sì/no

Cosa cambia dal 1 gennaio nella determinazione del reddito?

La norma sostanziale è il nuovo art 66 Tuir che così recita:

1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.

2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.

Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109.

4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio.... (omissis – invariato)

5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto.... (omissis – invariato)

Non sono più previste le rimanenze!!!

(nella determinazione del reddito)

Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia



Modalità di determinazione del reddito

Il principio del nuovo comma 1 (l'attività tipica)



Spese
«sostenute»

Ricavi
«percepiti»



Rilevano anche i
pagamenti e gli
incassi a titolo di
acconto!

Ancorché la formulazione letterale dell'art. 66 del TUIR non sia mutata, il criterio di cassa è applicabile anche alle spese «sostenute». In tal senso, depone la relazione illustrativa al DDL della legge di bilancio 2017, laddove afferma che si deroga al criterio della competenza «sia per i ricavi che per le spese», nonché la soppressione, al comma 3 dell'articolo 66 del TUIR, del rinvio ai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, che sanciscono e declinano il principio di competenza.

Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

Come si calcola il reddito per cassa? E' veramente solo di pura cassa?

I componenti positivi:

Cassa
pura

Ricavi art 85/Altri proventi art 89
INCASSATI

Dividendi e
interessi

Regole che
prescindono
dall'incasso

- autoconsumo personale/familiare dell'imprenditore ex art. 57, TUIR
- redditi patrimonio ex art. 90, comma 1, TUIR (determinati con le regole fondiarie)
- plusvalenze ex art. 86, TUIR
- sopravvenienze attive ex art. 88, TUIR

I componenti negativi:

Cassa
pura

Regole che
prescindono
dal
pagamento

Spese sostenute (PAGATE)

costi acquisto materie prime/merci, ~~spese per personale dipendente, assimilato e lavoro autonomo, canoni di leasing / affitto / noleggio /~~ spese condominiali/spese per energia elettrica / gas/acqua/spese telefoniche/assicurazioni/interessi passivi/manutenzioni (nei limiti del 102, comma 6) /rappresentanza (nei limiti del 108, comma 2) /pubblicità/ spese di ricerca (di base ed applicata) non più capitalizzabili

Secondo le
istruzioni
Telefisco 2017
Non per cassa
ma per
competenza!

minusvalenze / sopravvenienze
passive ex art. 101, TUIR

concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze passive derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi o negativi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa

Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

Gli altri componenti negativi:

Cassa
pura

- 99, comma 1 e 3 (imposte e contrib. a ass. di categoria)
- Interessi di mora (ma era già così)

se deducibili es: quota IMU

Regole che
prescindono
dal
pagamento

- quote di ammortamento beni materiali (artt. 64, comma 2 e 102, TUIR) e beni immateriali (art. 103, TUIR)
- perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101, TUIR)
- accantonamenti TFR (art. 105, TUIR)
- deduzioni forfetarie (intermediari / rappresentanti di commercio, esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera, autotrasportatori, distributori di carburante)

Secondo telefisco 2017 anche: Leasing e spese personale

I pagamenti/Gli incassi a cavallo d'anno

Momento di realizzazione del ricavo o di sostenimento del costo:

Pagamento a mezzo contante
Pagamento con assegno (bancario o circolare)
Pagamento con conto corrente postale
Pagamento a mezzo bonifico

La sentenza
Cass. 20033 del
11/08/17

Dal 1 gennaio 2017 non rilevano più ai fini della determinazione del reddito le rimanenze finali e le conseguenti esistenze iniziali. (salvo che nel momento di transizione dal precedente all'attuale regime)

Per il solo 2017 saranno ammesse in deduzione le esistenze iniziali

18. “il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

Ma oltre alla norma transitoria, la Legge di Bilancio 2017, contiene una norma, a regime, utile a capire il trattamento dei passaggi di regime, da e verso la semplificata per cassa:

19. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Problema degli effetti derivanti dall'irrelevanza delle rimanenze in presenza della disposizione del comma 3 dell'art 8 TUIR sul riporto delle perdite

Il comma 18 dell'art. 1 della L 232/2016 ha previsto che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente, secondo il principio della competenza, si deducono integralmente dal reddito del primo periodo di applicazione del regime;

-Tale meccanismo non consente di riportare o scomputare la perdita realizzata dai titolari di reddito di impresa in contabilità semplificata realizzata negli anni successivi rispetto a quello di formazione della stessa a seguito dell'introduzione del regime;

-Ai fini dell'adozione del nuovo regime di determinazione del reddito, la stessa legge prevedeva l'emanazione di apposito decreto attuativo da parte del Ministero dell'Economia;

-Tuttavia, in sede di risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-10836, veniva riferito che ***“i temi del computo delle rimanenze finali e del riporto delle perdite prescindono dall'eventuale adozione del decreto ministeriale”***, segnalando la necessità di una modifica legislativa per tali problematiche

Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

Problema della doppia imposizione delle rimanenze/*Incostituzionalità della norma*

Imprese mercantili

Vendita nell'anno successivo all'acquisto -> tassazione del ricavo (invece del reddito)

Soluzioni possibili:

- Eliminazione dell'inciso dall'art 8 TUIR (consentendo il riporto delle perdite);
- Spunto dal sistema del vecchio «regime dei minimi»
comma 108 dell'art. 1 della legge 244/2007 prevedeva che le perdite fiscali che si sono generate in applicazione del regime dei minimi vengano computate in diminuzione del reddito d'impresa, arte o professione dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi;

Tale meccanismo, applicato in un analogo regime "per cassa", consente il riporto e lo scomputo delle perdite negli esercizi successivi, evitando ogni fenomeno di doppia imposizione;

Con la circolare 73/E/2007 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che *"le rimanenze finali costituiscono un componente negativo che concorre nella determinazione del reddito del primo periodo di imposta in cui ha effetto l'opzione, fino a concorrenza dei componenti positivi incassati. L'eventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le stesse regole"*

Che succede per l'Irap?

La soluzione sta nel nuovo comma 1-bis aggiunto all'art. 5-bis del D. Lgs. 446/97

«1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66».



Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

Nulla cambia per la base
imponibile Irap degli ENC

I numeri del «regime di cassa» (valori in euro)

<i>Soggetti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Imposta</i>	<i>Numero soggetti Aggravio</i>	<i>Numero soggetti Risparmio</i>
<i>Società personali</i>	439 mila	IRPEF e addizionali	154 mila società 786 milioni	181 mila società 516 milioni
<i>Società personali</i>	439 mila	IRAP	144 mila società 88 milioni	158 mila società 71 milioni
<i>Persone fisiche</i>	1.766 mila	IRPEF e addizionali	408 mila 1.673 milioni	472 mila 1.227 milioni
<i>Persone fisiche</i>	1.766 mila	IRAP	390 mila 174 milioni	418 mila 128 milioni

Fin qui la parte sostanziale che disciplina la
determinazione della base imponibile

Ma quali sono i nuovi adempimenti cui dovremo
far fronte? Cosa cambia negli obblighi
procedimentali?

La risposta va cercata nell'articolo della disciplina
dell'accertamento che regola da sempre le
imprese minori: l'art 18 del D.P.R. 600/73

Il nuovo articolo 18 del DPR 600/73

Al **comma 1** le soglie di ricavi per rientrare nel regime (rimaste invariate)

Al **comma 2** istituisce, ai fini delle imposte dirette, **i Registri degli Incassi e dei Pagamenti**, con annotazioni cronologiche ed indicazione di importi, generalità dei clienti, estremi della fattura emessa e, in relazione agli acquisti, tutti i corrispondenti dati

A yellow thought bubble with a red outline and three small red circles at the bottom left, containing the text 'Plusvalenze, amm.ti,...'.

Plusvalenze,
amm.ti,....

Al **comma 3** prevede che gli **altri componenti di reddito**, diversi da quelli del comma 2 vadano annotati, negli stessi registri entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Il nuovo articolo 18 del DPR 600/73 (continua)

Al **comma 4** introduce un metodo alternativo (e più semplice): **I Registri Iva Integrati**

Invece dei registri di cui al comma 2, tutte le annotazioni avvengono nei soli registri Iva nei quali, a fine anno, vanno riportati i dettagli dei documenti (emessi e/o ricevuti) per i quali nell'anno di registrazione non è avvenuto l'incasso o il pagamento

Al **comma 5** istituisce, un metodo con **opzione almeno triennale, i soli Registri IVA con annotazione avente valenza di movimentazione finanziaria.**

Coloro che effettuano l'opzione annotano i soli documenti e le operazioni fuori iva, con la presunzione assoluta che la data di registrazione corrisponde alla data di incasso/pagamento

Semplificazione
estrema

Il nuovo articolo 18 del DPR 600/73 (continua)

Al **comma 6** si precisa che i produttori agricoli di cui all'art. 34 DPR 633/72 non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4

Al **comma 7** si precisa che il regime di contabilità semplificata si estende, di anno in anno, qualora non vengano superati i limiti del comma 1

Al **comma 8** è data la possibilità di optare per la contabilità ordinaria. L'opzione vale per l'esercizio in cui è applicata e, fino a revoca, per almeno i due esercizi successivi

Difetto di
coordinamento
con DPR 442/97

.....(omessi i commi successivi)...

Come orientarsi tra i vari sistemi ?

Restare in Semplificata o passare in Ordinaria?

(In alcuni casi, conviene passare sin dal 1 gennaio 2017 alla contabilità ordinaria

Si pensi alle immobiliari, per esempio, con beni merce in rimanenza, il cui passaggio alla contabilità ordinaria appare di semplice realizzazione e di indubbio vantaggio per la prosecuzione dell'imposizione di competenza; ma esistono altre casistiche da valutare con attenzione)



No, resto in semplificata e ... vado avanti



Sì, passo in ordinaria. Dal 1 gennaio istituisco il Libro Giornale



Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

Mi posso attrezzare, ai fini delle imposte dirette, in tre modi diversi, secondo quanto previsto dal nuovo art 18 del DPR 600/73:

- **Registri degli incassi e pagamenti (RIP)**
- **Registri Iva integrati (RII)**
- **Registri Iva con opzione comma 5 art 18. (RIc5)**

Quale sistema scegliere?

Non c'è il sistema perfetto che vada bene per tutti; il vestito va adattato al proprio corpo, ma basta prendere bene le misure e poi calza a pennello.....

il **primo (RIP)** è quello operativamente più complicato, generalmente da sconsigliare, in quanto presuppone il monitoraggio (durante l'anno) di tutti gli incassi e pagamenti delle fatture, esattamente come se si trattasse di contabilità ordinaria (anche se non è necessario distinguere tra cassa e banca e non vi sono, comunque, complicazioni di antiriciclaggio).

A chi consigliarlo quindi?

E' il sistema indicato **per chi ha optato (o intende farlo) per il sistema dell'Iva per cassa** (quello dell'art. 32 bis del DL 83/2012, per intenderci). In questo modo, con il medesimo impianto contabile, si realizzano i due obiettivi:

- si determinano le imposte dirette sulla differenza tra incassi e pagamenti;
- si versa l'Iva effettivamente incassata dai clienti, al netto di quella effettivamente corrisposta ai fornitori.

Registri Incassi e Pagamenti

A chi altri consigliare questo sistema?

Poche tipologie di imprenditori possono avere un effettivo beneficio da questo tipo di contabilizzazione, che potrebbe rivelarsi ridondante e inutilmente costoso e complicato vista l'esistenza di possibilità alternative più semplici da gestire. Potrebbe essere utile, tuttavia, per coloro che subiscono ritenute d'acconto sull'incasso delle proprie prestazioni (agenti, fornitori di condomini), al fine del monitoraggio delle ritenute scomputabili a fine anno.

In linea generale, il sistema da prediligere è quello dei **REGISTRI IVA INTEGRATI (RII)**, perché massimizza i vantaggi della tassazione ancorata all'effettiva differenza tra ricavi incassati e costi sostenuti, con il minimo delle scritture contabili necessarie.

E' il sistema generalmente adatto a tutti i contribuenti

Come funziona?

Esattamente come quello previsto per i professionisti sin dal 1996 (introdotto dal D.L. 695/96).

Si registrano le fatture emesse e le fatture di acquisto ai fini iva esattamente come avvenuto finora con la contabilità tenuta per competenza (quindi nel rispetto del termine di 15gg per le fatture emesse e nel momento in cui si vuol esercitare la detrazione per quelle di acquisto), oltre a tutti gli altri costi fuori campo iva.

A fine anno, però, invece di apportare le rettifiche di competenza, si annota esclusivamente il dettaglio di quelle fatture (già registrate ai fini iva) per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione (certamente una minima parte rispetto e quelle annotate). Solo di queste.

Non è pertanto necessario monitorare durante l'anno tutti gli incassi e tutti i pagamenti, in quanto l'imputazione dei costi e dei ricavi nel quadro RG della dichiarazione avviene per differenza (scomputando dai totali dei registri iva le sole fatture non incassate/pagate).

In termini operativi, significa dover ottenere dal cliente, alla data del 31/12 **(e non durante l'anno)** esclusivamente la lista dei documenti ancora aperti, ossia un dato per lui assolutamente noto.

Il sistema dei **Registri Iva Integrati (RII)** è indicato sia per i soggetti la cui dinamica dei pagamenti e riscossioni è legata dal momento della fatturazione, sia per quelli che incassano generalmente all'emissione della fattura. Per i primi la modalità di registrazione consente di ottenere tutti gli effetti benefici della contabilità per cassa (tassando i ricavi all'effettiva percezione); per i secondi non costituisce comunque un aggravio di adempimenti.

Ma, allora, a chi consigliare l'opzione per il comma 5 del nuovo art 18 del DPR 600/73?

Il nuovo articolo che regola gli adempimenti dei contribuenti minori introduce la possibilità di optare, per almeno un triennio, per i soli registri iva, prevedendo una **presunzione assoluta** a servizio dell'intento di maggior semplificazione:

Comma 5 - “Prevvia opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.

A chi può interessare questa opzione?

Ad una precisa categoria di imprenditori: quella che vende al dettaglio, per esempio, incassando sistematicamente al momento della fatturazione (o della realizzazione del corrispettivo), ma che normalmente paga i fornitori a termine (es: 30/60/90).

Per questa categoria torna assolutamente utile, consigliabile e conveniente, in termini di praticità di gestione e di convenienza fiscale, l'**opzione triennale per il comma 5**, che offre realmente il meglio di sé in termini di reale semplificazione, al verificarsi, congiuntamente delle due condizioni:

- **incassi a pronti e**
- **pagamenti a termine**

Solo in questa circostanza l'opzione appare realmente utile. In tutti i casi, invece, di incassi differiti rispetto al momento della fatturazione, l'opzione si rivela penalizzante e vanifica i benefici del sistema della tassazione per cassa.

Semplificate 2017: Istruzioni per l'uso

© FM
2017



Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

I pionieri della contabilità per cassa.
La prima applicazione già dal 31/10/2017

- Fallimenti di imprese minori dichiarati in gennaio 2017
- Liquidazioni di imprese minori iniziate in gennaio 2017

oppure

Liquidazioni concluse in gennaio 2017
(se iniziate da <3 anni doppio problema)

Consigli per chi sta per aprire la liquidazione nel 2017

- Ditte individuali
- Società di persone

In presenza di beni merce: **Vendere o estromettere PRIMA dell'inizio della Liquidazione !!**

I passaggi di regime:

dalla semplificata all'ordinaria

oppure

dall'ordinaria alla semplificata

Il passaggio alla contabilità ordinaria

Le imprese che decideranno di passare alla contabilità ordinaria dal 2017 dovranno (secondo l'art 1 del DPR 126/2003):

*“nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta sono valutate con i criteri di cui al **DPR n. 689/74** e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente”.*



L'elenco delle attività e passività esistenti all'1.1.2017, che rappresenta la situazione patrimoniale di partenza (iniziale), può alternativamente essere:

- a) redatto direttamente sul libro degli inventari (preferibile);
- b) costituito da un prospetto a sé stante.

Come predisporre il prospetto secondo i criteri previsti dal DPR 689/74?

Attività

- CASSA Valore giacenza fisica al 1.01.17
- BANCHE Saldi rilevati da e/c
- CREDITI Valore nominale al 01.1.17 al netto di perdite anteriori
- MAGAZZINO Esistenze pari alle rimanenze 31.12.16
- BENI STRUMENTALI Rilevazione di tutti i beni esistenti (inclusi quelli totalmente ammortizzati e di costo inferiore a 516 euro con rilevazione dei fondi ammortamento relativi)
- RATEI RISCOINTI ATT Importi rilevati pro rata temporis

Come predisporre il prospetto secondo i criteri previsti dal DPR 689/74?

Passività

- DEBITI
Valore nominale al 1.01.17
Fornitori (anche per fatture da ric)
Enti previdenziale, debiti trib, ritenute..
Mutui residuo debito quota capitale
- TFR
Importi maturati al 01.01.17
- RATEI RISCONTI PASS
Importi rilevati pro rata temporis
- PATRIMONIO NETTO
Imprese individuali = ATT-PASS
Società di persone: Rilevare CS da patti sociali e destinare differenza a riserve



E se dalla ordinaria (in assenza di obbligo) si passa in semplificata?

Pensiamo al caso di locazione immobili propri (con locatari poco puntuali nei pagamenti)

Nessun adempimento particolare (salva la revoca dell'opzione in VO 2018)

Comportamento concludente dal 01.01.17

Attenzione alle Riserve in sospensione d'imposta (es. rivalutazione immobili). Vanno a tassazione nel 2016!

Passaggi da opzioni espresse in precedenza



- I soggetti che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria possono, dal 1° gennaio 2017, revocare la scelta effettuata e accedere al regime di contabilità semplificata;
- I soggetti che intendono continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente rinnovata per un anno;
- I soggetti che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l'opzione per la contabilità ordinaria, possono revocare nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato (tenuto conto che i chiarimenti relativi al regime semplificato sono resi in corso d'anno);
- I soggetti che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfettario, possono revocare la scelta effettuata e applicare il regime forfettario dal 1° gennaio 2017

ed ora.....

Spazio ai quesiti



Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia